RegioneLombardia

DECRETO N. 10641 Del 14/09/2020

Identificativo Atto n. 4106

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

DETERMINAZIONI IN ORDINE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE VENATORIA 2020/2021. RIDUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 7, DELLA L.R. 17/2004, DEL PRELIEVO DELLE SPECIE: ALLODOLA, COMBATTENTE, MORETTA, MORIGLIONE, PAVONCELLA, PERNICE BIANCA, QUAGLIA.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante

RegioneLombardia

IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA

Sviluppo di Sistemi forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo e Politiche Faunistico – Venatorie

VISTE le leggi regionali:

- 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- 2 agosto 2004, n. 17 "Calendario venatorio regionale";

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 7, della l.r. 17/2004 prevede che la Regione, con provvedimento del dirigente competente, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.), possa ridurre la caccia a determinate specie in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione;

PRESO ATTO che, in data 15 febbraio 2018, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, ha sancito l'accordo sul "Piano di gestione nazionale per l'Allodola (*Alauda arvensis*)";

ESPERITE le verifiche istruttorie in merito allo stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio in Regione Lombardia, dalle quali emerge lo sfavorevole stato di conservazione a livello generale e/o locale, delle specie: Allodola *(Alauda arvensis),* Combattente *(Calidris pugnax),* Moretta *(Aythya fuligula),* Moriglione (A*ythya ferina*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*), Pernice bianca (*Lagopus muta helvetica*) e Quaglia (*Coturnix coturnix*);

RITENUTO, al fine di garantire una maggior tutela del patrimonio faunistico, di ridurre, per la stagione venatoria 2020-2021, il prelievo delle specie di cui sopra così come segue:

- Allodola (*Alauda arvensis*):
  - prelievo venatorio dal 1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020;
  - carniere massimo per cacciatore pari a 10 capi giornalieri e 50 stagionali;
  - gli abbattimenti fuori Regione Lombardia, concorrono al carniere massimo stagionale di 50 capi consentito per cacciatore;
- Combattente *(Calidris pugnax):*
  - sospensione del prelievo venatorio;

- Moretta (*Aythya fuligula*):
  - sospensione del prelievo venatorio;
- Moriglione (*Aythya ferina*):
  - prelievo venatorio dal 1 ottobre 2020 al 20 gennaio 2021;
  - carniere massimo per cacciatore pari a 2 capi giornalieri e 10 stagionali;
- Pavoncella (*Vanellus vanellus*):
  - prelievo venatorio dal 1 ottobre 2020 al 20 gennaio 2021
  - carniere massimo per cacciatore pari a 2 capi giornalieri e 10 stagionali;
- Pernice bianca (*Lagopus muta helvetica*):
  - non saranno oggetto di prelievo le subpopolazioni in cui l'indice riproduttivo, calcolato in base ai censimenti estivi, risulti inferiore a 1,25 giovani/adulto;
  - il prelievo verrà fermato alla realizzazione dell'80% del piano;
  - eventuali ulteriori limitazioni potranno essere disposte, entro il 20 settembre 2020 dal Dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia, in base ai risultati dei censimenti estivi;
- Quaglia (*Coturnix coturnix*):
  - prelievo venatorio dal 1 ottobre 2020 al 31 ottobre 2020;
  - carniere massimo per cacciatore pari a 5 capi giornalieri e 25 stagionali;

DATO ATTO che, con nota Protocollo n° M1.2020.0172416 del 15.07.20, la proposta di riduzione nei termini sopra esposti è stata sottoposta al previsto parere di ISPRA;

VISTO il parere di ISPRA, trasmesso con nota prot. 39459 del 01.09 2020 ns. prot. n. M1.2020.0193020 del 01.09.2020 nel quale l'Istituto:

- per quanto riguarda l'Allodola (*Alauda arvensis*) condivide la proposta regionale;
- per quanto riguarda il Combattente (*Calidris pugnax*) condivide la proposta regionale;
- per quanto riguarda la Moretta (*Aythya fuligula*) condivide la proposta regionale;
- per quanto riguarda il Moriglione (*Aythya ferina*) e la Pavoncella (*Vanellus vanellus*) non esprime valutazioni tecniche circa la cacciabilità e le modalità con cui esercitare il prelievo su tali specie e rimanda alla nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot n. 0039696 del 28 maggio 2020, in particolare per la parte che tratta gli aspetti di natura giuridica, laddove si richiede che la caccia alle due specie venga sospesa al fine di evitare rischi di apertura di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea;
- per quanto riguarda la Pernice bianca (*Lagopus mutus helveticus*), condivide la proposta

regionale, indicando anche l'arco temporale di prelievo;

● per quanto riguarda la Quaglia (*Coturnix coturnix*) condivide la proposta regionale;

APPURATO che la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di prot n. 0039696 del 28 maggio 2020 costituisce un semplice invito rivolto alle Regioni e alle Province autonome a sospendere la caccia delle due specie moriglione e pavoncella non suffragato da elementi e dati di natura tecnica;

VALUTATO, per quanto riguarda:

- l'Allodola, la Pernice bianca, la Quaglia di prevedere un prelievo secondo quanto indicato nel parere di ISPRA sopracitato;
- il Combattente e la Moretta di prevedere la sospensione del prelievo venatorio come da ISPRA assentito nel citato parere;

DATO ATTO che sulle restanti specie oggetto di parere, ovvero moriglione e pavoncella, nel corso del 2019 ISPRA si era già espresso con parere tecnico prot. 052644/T-A22 del 09.09.19 prevedendo per il Moriglione (*Aythya ferina*) un carniere massimo stagionale pari a 2 e 10 capi per cacciatore nel periodo di caccia dal 2 ottobre 2019 al 20 gennaio 2019 e per la Pavoncella (*Vanellus vanellus*) un carniere di 5 e 25 capi per cacciatore relativamente al periodo di caccia tra il 1 ottobre 2019 ed il 20 gennaio 2020;

RITENUTO altresì che**,** in assenza di espressione di parere tecnico di competenza di ISPRA relativamente alla stagione venatoria 2020-21, per quanto riguarda le specie:

- Moriglione (*Aythya ferina*) si ritiene di confermare le modalità di prelievo proposte all'Istituto con la nota sopra citata prot. n. n° M1.2020.0172416 del 15.07.20, che riprendeva le modalità di prelievo indicate dall'Istituto nel corso del 2019, tenendo inoltre conto dell'aumento numerico del numero di esemplari svernanti negli ultimi 5 anni, del numero contenuto di prelievi effettuati sul territorio regionale, dei limitati carnieri previsti nonché della riduzione del periodo di prelievo, quali elementi da considerarsi cautelativi per la conservazione della specie;
- Pavoncella (*Vanellus vanellus*) di confermare le modalità di prelievo proposte con la nota sopra citata prot. n. n° M1.2020.0172416 del 15.07.20, che riprendeva le modalità di prelievo indicate dall'Istituto nel corso del 2019, verificato inoltre l'incremento forte della popolazione della specie sul territorio regionale, del numero contenuto di prelievi effettuati sul territorio regionale, dei limitati carnieri previsti, nonché della riduzione del periodo di prelievo, quali elementi da considerarsi cautelativi per la conservazione della specie;

CONSIDERATO che il presente provvedimento:

- rientra tra le competenze della scrivente Unità Organizzativa individuate dalla DGR n. XI/2795 del 31 gennaio 2020;
- conclude il relativo procedimento nei termini di 30 giorni, a decorrere dalla data di

acquisizione del parere ISPRA;

STABILITO altresì che, stante l'imminente avvio della stagione venatoria 2020-21, il presente atto sia immediatamente eseguibile;

VISTO l'art. 17 della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di prevedere, per la stagione venatoria 2020-2021, una riduzione del prelievo per le specie Allodola (*Alauda arvensis*), Combattente (*Calidris pugnax*), Moretta (*Aythya fuligula*), Moriglione (*Aythya ferina*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*), Pernice bianca (*Lagopus muta helvetica*) e Quaglia (*Coturnix coturnix*) come segue:

- Allodola (*Alauda arvensis*):

• prelievo venatorio dal 1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020;

• carniere massimo per cacciatore pari a 10 capi giornalieri e 50 stagionali;

• gli abbattimenti fuori Regione Lombardia, concorrono al carniere massimo stagionale di 50 capi consentito per cacciatore;

- Combattente (Calidris pugnax):

• sospensione del prelievo venatorio;

- Moretta (*Aythya fuligula*):

• sospensione del prelievo venatorio;

- Moriglione (*Aythya ferina*):

• prelievo venatorio dal 1 ottobre 2020 al 20 gennaio 2021;

• carniere massimo per cacciatore pari a 2 capi giornalieri e 10 stagionali;

- Pavoncella (*Vanellus vanellus*):

• prelievo venatorio dal 1 ottobre 2020 al 20 gennaio 2021

• carniere massimo per cacciatore pari a 2 capi giornalieri e 10 stagionali;

- Pernice bianca (*Lagopus muta helvetica*):

• non saranno oggetto di prelievo le subpopolazioni in cui l'indice riproduttivo, calcolato in base ai censimenti estivi, risulti inferiore a 1,25 giovani/adulto;

• il prelievo da effettuarsi nel periodo tra il 1ottobre ed il 30 novembre 2020, verrà fermato alla realizzazione dell'80% del piano;

•eventuali ulteriori limitazioni potranno essere disposte, entro il 20 settembre 2020 dal Dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e

Sistemi Verdi di Regione Lombardia, in base ai risultati dei censimenti estivi;

-Quaglia (*Coturnix coturnix*):

• prelievo venatorio dal 1 ottobre 2020 al 31ottobre 2020;

• carniere massimo per cacciatore pari a 5 capi giornalieri e 25 stagionali.

2.di stabilire che il presente atto sia immediatamente eseguibile;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it.

IL DIRIGENTE

ROBERTO DAFFONCHIO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge